



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Prop. n. 2953/2021

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 582 DEL 25/05/2021

Settore sviluppo del territorio
Ufficio SUAP

Oggetto: PRATICA SUAPE XXXXXXXXXXXXXXXX-13042021-1606.298903 PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO DI UNA TETTOIA ESISTENTE DI UN LOCALE COMMERCIALE SITO IN ORISTANO IN VIA CAGLIARI N. 466. PROVVEDIMENTO INTERDITTIVO.

IL DIRIGENTE

Vista la dichiarazione autocertificativa unica presentata secondo il procedimento in autocertificazione di cui all'art. 34 della L.R. n. 24/2016, trasmessa per via telematica in data 14/04/2021 da parte del Sig. Pinna Giuseppe, acquisita al protocollo generale il 16/04/2021 al n. 23011, identificata con codice univoco SUAPE XXXXXXXXXXXXXXXX-13042021-1606.298903, relativa a: PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO DI UNA TETTOIA ESISTENTE DI UN LOCALE COMMERCIALE SITO IN ORISTANO IN VIA CAGLIARI N. 466.

Dato atto che la pratica in oggetto, dopo la sua regolarizzazione, è stata trasmessa al Servizio Edilizia Privata in data 19/04/2021;

Richiamata la proposta di provvedimento interdittivo del 21/05/2021, pervenuta tramite portale regionale SUAPE in data 24/05/2021, predisposta, ai sensi dell'art. 35 c. 3 della L.R. 24/2016, dell'art. 19 c. 4 della L. 241/90 dal Servizio Edilizia Privata e che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;



COMUNE DI ORISTANO

Considerato che nella suddetta proposta si fa rilevare che l'intervento in questione risulta:

- a) irricevibile in quanto sarebbe dovuto essere avviato un procedimento in conferenza di servizi;
- b) carente del titolo legittimante l'intervento edilizio in quanto l'area interessata è di proprietà del comune;

Dato atto che in data 10/05/2021 è stata notificata all'interessato tramite portale regionale SUAPE, una nota ex art. 10 bis della L. 241/90, per comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda presentata;

Preso atto che entro il termine di 10 giorni non è stato presentato alcun elemento o documentazione integrativa attestante la legittimità dell'intervento proposto;

Dato atto in particolare che essendo stato indicato il procedimento in autocertificazione in luogo del procedimento in conferenza di servizi, la pratica presenta carenze non sanabili e pertanto deve essere emesso provvedimento interdittivo, come indicato nel punto 10.2.3 delle Direttive regionali in materia di SUAPE;

Vista la L.R. n. 24 del 20 ottobre 2016;

Vista Deliberazione G.R. n. 49/19 del 5/12/2019 "Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (Suape)";

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii.;

Visto il D.P.R. 445/2000;

DISPONE

Il divieto immediato di prosecuzione dell'attività di cui alla pratica in oggetto e la rimozione di tutte le opere realizzate sulla base della dichiarazione autocertificativa presentata e la conseguente inefficacia della ricevuta rilasciata, per le motivazioni indicate in dettaglio nei documenti allegati.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere inviata specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della legge



COMUNE DI ORISTANO

287/1990.

L'interessato o altri soggetti legittimati (eventuali contro-interessati), qualora si ritenessero lesi nei propri diritti ed interessi, possono comunque chiedere chiarimenti e presentare scritti e memorie allo scrivente Sportello Unico.

Il responsabile del procedimento: Valerio Fois

**Sottoscritta dal Dirigente
PINNA GIUSEPPE
con firma digitale**